

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 371/AV1 DEL 22/03/2018**

**Oggetto: Art. 10, comma 2 del CCNL 3/11/2005. Presa d'atto dell'opzione del rapporto lavoro da esclusivo a non esclusivo del Dr. Paolo Sossai, Direttore Medico U.O. Medicina e Lungodegenza – Urbino e provvedimenti conseguenti.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto, ora per allora, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del CCNL 3/11/2005, dell'opzione, pervenuta entro il 30 novembre 2012, esercitata dal Dr. Paolo Sossai, Direttore Medico della U.O. di Medicina e Lungodegenza della struttura ospedaliera di Urbino - relativo al passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con decorrenza dal 1 gennaio 2013;
2. di dare atto che l'esercizio dell'opzione di cui al punto 1) determina gli effetti indicati dall'art. 12 del CCNL 3/11/2005 e successive modifiche previste dall'art 12 del CCNL 6/5/2010 II b.e., implicando l'esercizio dell'attività libero professionale in regime extra-murario alle condizioni stabilite dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia;

3. di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Area Vasta n. 1;
4. di attestare che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 3/11/2005 e successive modifiche previste dall'art 12 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 6/5/2010, per gli effetti del passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, al Dirigente interessato, a partire dal 1 gennaio 2013, spetta la PMU nell'importo ridotto, non compete la retribuzione di risultato e cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività, costituendo la stessa risparmio aziendale;
5. di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti successivi e conseguenti a quanto disposto ai punti precedenti;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

***Dr. Giovanni Fiorenzuolo***

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Area Vasta n. 1

*Dott.ssa Laura Cardinali*

Responsabile U.O. Bilancio

*Dott.ssa Anna Olivetti*

Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. Gestione risorse umane**

□ **Normativa di riferimento**

Legge n. 241/90 e successive modifiche;

Legge 26 maggio 2004, n. 138;

Art. 10, comma 2 e art. 12 del CCNL 3/11/2005;

Art. 12 del CCNL 6/5/2010;

Art. 1 della Legge Regionale n. 36/2013.

□ **Motivazione:**

Premesso che l'art. 2-septies della Legge 26 maggio 2004, n. 138, in merito all'esclusività del rapporto di lavoro dei Dirigenti Medici e dei Dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N., ha modificato il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, permettendo nuovamente la reversibilità di scelta tra il rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda e rapporto di lavoro non esclusivo.

Verificato che le disposizioni della Legge n. 138/2004 sono state recepite nella Contrattazione Collettiva già con l'adozione del CCNL del 3/11/2005, che dispone in materia particolarmente negli artt. 10 e 12.

Considerato che per effetto di tale modifica legislativa, entro il 30 novembre di ogni anno, i Dirigenti sanitari potranno optare per il tipo di rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo con il SSN, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Richiamati gli artt. 10, comma 2 e art. 12 del CCNL del 3/11/2005 e successive modifiche previste dall'art. 12 del CCNL che disciplinano i termini e gli effetti, anche sotto il profilo del trattamento economico, dell'opzione esercitabile.

Vista la nota ID 27338/16/11/2012/PROAV1, indirizzata al Direttore di Area Vasta, con la quale il Dr. Paolo Sossai, Direttore Medico della U.O. Medicina e Lungodegenza - ha revocato l'opzione del

rapporto di lavoro da esclusivo (intramoenia) a non esclusivo (extramoenia), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Considerato, inoltre, che nel caso in esame il dirigente in questione ha rispettato i termini per l'esercizio dell'opzione, la cui scadenza è fissata al 30 novembre di ogni anno.

Per tutto quanto sopra, nell'ambito di controlli amministrativi effettuati da questa U.O., sostanziati nella seguente corrispondenza:

- Nota ID 746594/26/1/2018/PROAV1, a firma del Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Paolo Pierella, indirizzata al Dott. Paolo Sossai, avente ad oggetto: “*Richiesta chiarimenti in merito ad attività professionale*”;
- Nota Prot. 12205/8/2/2018/ASURAV1/PROAV1/A a firma del Dr. Paolo Sossai, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti;

è stato possibile verificare che, a seguito di un disguido materiale, alla revoca dell'opzione del professionista, sostanziata dalla citata nota ID 27338/2012 non è seguita ad oggi una formale presa d'atto da parte dell'Amministrazione.

Si ritiene pertanto necessario procedere in autotutela dell'Amministrazione, proponendo alla Direzione l'adozione di una determina di presa d'atto dell'opzione extramoenia, con valenza ora per allora ossia dal 1/1/2013, anche in considerazione dei seguenti elementi valutativi: 1) l'opzione è stata regolarmente esercitata dal professionista nei termini e nelle modalità previsti dal CCNL; 2) a fronte della regolarità dell'opzione, il comportamento dell'Amministrazione è vincolato all'accoglimento, non sussistendo alcun margine discrezionale in materia; 3) parimenti, non si è verificata situazione di incompatibilità, posto che decorrere dal 1/1/2013 non è stata esercitata alcuna attività libero professionale in intramoenia nelle strutture di AV1.

In base al richiamato principio di autotutela, occorre conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane per l'applicazione dell'art. 12 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 3/11/2005 e successive modifiche previste dall'art 12 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 6/5/2010 del CCNL 3/11/2005, per gli effetti del passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, il recupero delle competenze stipendiali, erogate e non dovute in quanto al Dirigente interessato spetta la PMU nell'importo ridotto, non compete la retribuzione di risultato e cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività, costituendo la stessa risparmio aziendale, il tutto a decorrere dal 1/1/2013.

La presente determina viene notificata al Dr. Paolo Sossai.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone l'adozione della seguente determina:

- di prendere atto, ora per allora, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del CCNL 3/11/2005, dell'opzione, pervenuta entro il 30 novembre 2012, esercitata dal Dr. Paolo Sossai, Direttore Medico della U.O. di Medicina e Lungodegenza della struttura ospedaliera di Urbino - relativo al passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con decorrenza dal 1 gennaio 2013;
- di dare atto che l'esercizio dell'opzione di cui al punto 1) determina gli effetti indicati dall'art. 12 del CCNL 3/11/2005 e successive modifiche previste dall'art 12 del CCNL 6/5/2010 II b.e., implicando l'esercizio dell'attività libero professionale in regime extramurario alle condizioni stabilite dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia;
- di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Area Vasta n. 1;
- di attestare che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 3/11/2005 e successive modifiche previste dall'art 12 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 6/5/2010, per gli effetti del passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, al Dirigente interessato, a partire dal 1 gennaio 2013, spetta la PMU nell'importo ridotto, non compete la retribuzione di risultato e cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività, costituendo la stessa risparmio aziendale;

- di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti successivi e conseguenti in base a quanto disposto ai punti precedenti;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

***Dott. Paolo Pierella***

Dirigente U.O.C. Gestione risorse umane  
Responsabile del Procedimento

**- ALLEGATI -**

Non sono presenti allegati.